



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE UMBRIA**

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: [cru@lnd.it](mailto:cru@lnd.it)  
[comunicazionicru@lnd.it](mailto:comunicazionicru@lnd.it)

**NUMERO COMUNICATO 139    DATA COMUNICATO 22/02/2024**

**STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

## **Sommario**

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| COMUNICAZIONI .....                                   | 2645 |
| Comunicazioni Segreteria.....                         | 2645 |
| Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15 ..... | 2645 |
| CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....           | 2646 |

# COMUNICAZIONI

## Comunicazioni Segreteria

### Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. Danilo VELINI, convoca per **martedì 27 Febbraio 2024**, alle **ore 14:30**, presso l'impianto sportivo sintetico **"Francesco Cicogna"** - via Samaritano – **Petrignano (PG)**, per una seduta di allenamento, i sottoelencati calciatori.

|                               |                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.S.D. ACCADEMIA CALCIO TERNI | Fumini Tommaso                                                                                 |
| A.S.D. ANGELANA 1930          | Galli Pietro                                                                                   |
| A.C.D. BASTIA 1924            | Masciullo Vincenzo, Raspa Manuel, Ursica Dorinel Andrei                                        |
| POL. CAMPITELLO               | Carobelli Leonardo, Cerquaglia Alex, Loreti Tommaso, Sbocchia Giordano                         |
| A.S.D. CANNARA                | El Harrak Fadi, Marinangeli Niccolò                                                            |
| A.C.D. CASTEL DEL PIANO 1966  | Calzoni Giacomo                                                                                |
| A.S.D. ELLERA CALCIO          | Fiorucci Tommaso                                                                               |
| A.S.D. NARNESE CALCIO         | Viziteu Denis Robert                                                                           |
| A.S.D. NESTOR CALCIO          | Carradori Matteo                                                                               |
| ORVIETANA CALCIO SRL          | Caprio Daniele, Polacco Gabriele, Ricci Tommaso, Tardani Tommaso, Teti Edoardo                 |
| A.S.D. ORVIETO FC             | Muzi Alessandro                                                                                |
| A.S.D. S.SABINA               | Carlani Federico                                                                               |
| A.S.D. TERNI TOOTBALL CLUB    | Bertoldi Christian, Filipponi Leonardo, Lucarelli Andrea, Rossi Edoardo, Sciarretta Alessandro |

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

|                          |      |         |            |
|--------------------------|------|---------|------------|
| DIRIGENTE RESPONSABILE   | SIG. | Massimo | FANALI     |
| SELEZIONATORE            | SIG. | Danilo  | VELINI     |
| MEDICO                   | DR.  | Roberto | NELLI      |
| COLLABORATORE TECNICO    | SIG. | Roberto | GIACOMETTI |
| MASSAGGIATORE            | SIG. | Andrea  | SARGENTI   |
| PREPARATORE DEI PORTIERI | SIG. | Adriano | MIGLIOSI   |
| COLLABORATORE            | SIG. | Roberto | CIURNELLA  |

**Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione.** La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 26 FEBBRAIO 2024 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 340/4765723 documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069634, oppure ad uno dei seguenti indirizzi email: [cru@lnd.it](mailto:cru@lnd.it) – [comunicazionicru@lnd.it](mailto:comunicazionicru@lnd.it)

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 22 Febbraio 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. JULIA SPELLO TORRE** IN MERITO ALLA GARA JULIA SPELLO TORRE – CALCIO PALAZZO, DISPUTATASI A SPELLO IL 21.01.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 113 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 24.01.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE BUCCIARELLI FRANCESCO PER NOVE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 22.02.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dà atto della mancata presenza del direttore di gara nonostante la rituale convocazione. Dal referto arbitrale emerge come il calciatore Bucciarelli Francesco, una volta espulso, abbia colpito leggermente l'arbitro con la spalla senza procurargli dolore. Ferma restando la sicura censurabilità della condotta del calciatore, riconducibile nell'ambito del disposto di cui all'art.36 comma 1 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, la tenuità del colpo consente a questa Corte di applicare tuttavia la circostanza attenuante prevista dall'art. 13 comma 2 C.G.S. e di contenere, conseguentemente, la sanzione inflitta dal G.S. in sette giornate di squalifica.

**P.Q.M**

**In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Bucciarelli Francesco inflitta dal G.S. a sette giornate effettive di gara.**

**Dispone restituirsi la tassa reclamo.**

### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

\*\*\*

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 22 Febbraio 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

## CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. NORCIA 480** IN MERITO ALLA GARA NORCIA 480 – FABRO VALDICHIANA, DISPUTATASI A NORCIA IL 21.01.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 113 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 24.01.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE DIGIOVAMBATTISTA ANDREA FINO AL 30.06.2028.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 22.02.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel proprio rapporto in merito al comportamento violento del calciatore Digiovambattista Andrea, che ha procurato lesioni all'arbitro stesso come da referti medici allegati al rapporto di gara.

La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto alla gravità dei fatti in quanto sostanzialmente corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 35 comma 4 del CGS e come tale meritevole di integrale conferma, ivi compresa la previsione della sanzione amministrativa dei cui all'art. 35 comma 7 CGS.

**P.Q.M**

**Respinge il reclamo.**

**Dispone incamerarsi la tassa reclamo.**

### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

\*\*\*

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 22 Febbraio 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

## **CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. TAULANTET SOCIETA' SPORTI** IN MERITO ALLA GARA FONTIGNANO - TAULANTET SOCIETA' SPORTI, DISPUTATASI A FONTIGNANO IL 21.01.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 113 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 24.01.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE META MATTEO PER DODICI GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 22.02.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento posto in essere dal calciatore Meta Matteo, precisando peraltro che costui poggiava le mani al petto dell'arbitro essenzialmente per richiamare l'attenzione di quest'ultimo, senza procurargli dolore.

Si ritiene conseguentemente equo contenere la sanzione della squalifica nel minimo edittale di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva.

### **P.Q.M**

**In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica al calciatore Meta Matteo ad otto giornate di gara.**

**Dispone restituirsi la tassa reclamo.**

### **LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Avv. Francesco Temperini Presidente

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

\*\*\*

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Carlo Orlando, Componenti, nella sua **riunione del 22 Febbraio 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

## **CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A1**

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **POL.D. CAMPITELLO** IN MERITO ALLA GARA BASTIA 1924 - CAMPITELLO, DISPUTATASI A BASTIA UMBRA IL 20.01.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 113 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 24.01.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE QUARANTA AMEDEO FINO AI 31.01.2025.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 22.02.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito alla testata inflitta dall'assistente di parte Quaranta Amedeo al calciatore del Bastia Umbra. Ha precisato altresì che detta condotta è stata da lui direttamente osservata in quanto concretizzatasi nei pressi della panchina a poca distanza dalla sua postazione.

Alla luce di quanto precede, la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto al fatto in contestazione e come tale meritevole di integrale conferma.

**P.Q.M**

**Respinge il reclamo.**

**Dispone incamerarsi la tassa reclamo.**

### **LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Carlo Orlando

\*\*\*

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Carlo Orlando, Componenti, nella sua **riunione del 22 Febbraio 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

## **CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE A2**

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. AMERINA 1950** IN MERITO ALLA GARA AMERINA 1950 – ACADEMY TERNI F.C., DISPUTATASI AD AMELIA IL 27.01.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 120 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 31.01.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE CAIELLO VALERIO PER SEI GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 22.02.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito all'insulto proferito dal calciatore Caiello Valerio nei suoi confronti e la successiva bestemmia, precisando altresì che il predetto insulto consisteva nella frase "*questo è stupido*" pronunciata al mio indirizzo rivolgendosi ai compagni di squadra. Ha chiarito altresì, che il diverbio tra il calciatore Caiello e l'assistente di parte si è verificato successivamente all'espulsione ed alla condotta riportata nel referto.

Alla luce di quanto precede, la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti in contestazione e come tale meritevole di integrale conferma.

### **P.Q.M**

**Respinge il reclamo.**

**Dispone incamerarsi la tassa reclamo.**

### **LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Carlo Orlando

\*\*\*\*\*

**PUBBLICATO IN PERUGIA IL 22 FEBBRAIO 2024.**

Il Segretario  
Valerio Branda

Il Presidente  
Luigi Repace